



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione del piano del consumatore

(proc. n. 7/2016 A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

letta la proposta di piano del consumatore presentata da SANNA PIERGIORGIO (SNNPGR69S12I667Y) e la relazione del professionista nominato dal Tribunale, dott. Marco Manovelli,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.1.2017,

osserva che

il debitore indica

- in € 87.785,11 la propria situazione debitoria;
- quale unica entrata uno stipendio quale lavoratore dipendente di € 2.100,00;
- di avere un fabbisogno per il sostentamento del proprio nucleo familiare di euro 1.645,42 mensili (€ 450,00 a titolo di canone della casa coniugale, € 500,00 a titolo di mantenimento del coniuge e dei figli ed € 695,42 per il proprio sostentamento);
- di non essere titolare di beni, ad eccezione di beni mobili del valore di € 4.500,00;

il piano prevede: il pagamento integrale dei crediti prededucibili e di quelli prelatizi ed il pagamento di quelli chirografari nella percentuale del 26% nell'arco temporale di 6 anni dall'omologa attraverso il pagamento di 78 rate dell'importo di € 450,00 mensili;

il piano va omologato per le ragioni di seguito esposte;

la proposta di piano del consumatore

- comunicata ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 1 l. 3/12, non è stata accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali;
- promana da una persona fisica in condizione di sovra indebitamento, essendo evidente lo squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile (beni mobili del valore di € 5.000,00) e l'ammontare dell'esposizione debitoria (€ 87.785,11) e tra l'ammontare mensile delle rate dovute ai creditori (€ 1.400,00) ed il reddito al netto delle spese di mantenimento (€ 1.100,00);



- è stata elaborata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15, comma 9, della l. 3/12;
- è accompagnata dalla relazione particolareggiata prescritta dall'art. 9, comma 3 *bis* l. 3/12 (che conferma la sussistenza del sovraindebitamento, indica le cause dello stesso e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, gli atti del debitore impugnati dai creditori, ed esprime giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria) e ad essa sono allegati i documenti elencati all'art. 9, comma 2 della medesima legge;

la relazione del professionista è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica tali da rendere condivisibili le valutazioni ivi compiute in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio;

non si ravvisano elementi per ritenere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovra indebitamento, atteso che la crisi è conseguenza degli oneri di mantenimento derivanti dalla separazione coniugale;

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente, disponendo che il debitore provveda ai pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
- attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;
- dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale;
- riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano.

Civitavecchia, 24/01/2017

Il Giudice

